

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2012 , n. 10

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (GU n. 25 del 30-6-2012)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 28 marzo 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:
(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Il comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e' sostituito dal seguente:

«3. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui al comma 1, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.».

Art. 2

Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 e' inserito il seguente comma:

«2-bis. Le strutture di cui al comma 1 possono aggiornare le attestazioni di cui al comma 2 circa il possesso dei requisiti di accreditamento entro il 31 dicembre 2012 in relazione al raggiungimento del 70 per cento dei requisiti di cui all'art. 21, comma 3.».

2. Nel comma 3 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.».

3. Nel comma 4 dell'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.».

Art. 3

Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012.».

Art. 4

Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Il comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 e' sostituito dal seguente:

«2. Le strutture sanitarie private, ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di

accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), ed entro il 31 luglio 2012 presentano istanza per il rinnovo dell'accREDITamento.».

Art. 5

Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010

1. L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 e' sostituito dal primo allegato al presente regolamento.

Art. 6

Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010

L'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010 e' sostituito dal secondo allegato al presente regolamento.

Art. 7

Norma transitoria

1. I procedimenti di rilascio dell'accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie private in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la normativa previgente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 2012

La Vicepresidente: Targetti